SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - Gruppo I 70% — **Anno 134° — Numero 89**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 17 aprile 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno), eletto nelle consultazioni elettorali del 22 ottobre 1989, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, evidenziate nella relazione inoltrata dal prefetto di Salerno in data 18 marzo 1993;

Constatato che le pressanti forme di condizionamento compromettono gravemente la libera determinazione dell'organo elettivo, determinano la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità e deteriorano, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Nocera Inferiore sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni, unita allo stato di perdurante inefficienza dei servizi, ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini e determinano un elevato allarme sociale che arreca pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nocera Inferiore per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Antonio Addonizio, vice prefetto vicario;
rag. Italo Paolillo, dirigente superiore di ragioneria;
dott. Pietro Donniacuo, vice prefetto ispettore.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 22 ottobre 1989, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Salerno, con relazione in data 18 marzo 1993, n. 12B.1.209 Gab., è stata evidenziata la sussistenza di gravi elementi di collegamento tra la criminalità organizzata e l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore e una forma di costante condizionamento nei singoli settori della vita politica ed amministrativa dell'ente.

In particolare, sono significative le vicende legate all'appalto della fornitura dell'energia elettrica al cimitero comunale ed all'appalto del servizio della pulizia dei locali della casa comunale, che rivelano come la volontà dell'ente sia diretta ad agevolare l'impresa «Savastano». Infatti, il servizio di fornitura di energia elettrica al cimitero comunale risulta affidato alla ditta Mario Savastano con contratto di durata trentennale stipulato nel lontano 9 ottobre 1963 e, ben sei anni prima della scadenza naturale, prorogato, alle stesse condizioni, per altri venti anni. È singolare che detta proroga è ricompresa in un accordo transattivo intercorso tra il comune di Nocera Inferiore e la citata ditta Mario Savastano, che vantava un credito per l'ammontare di circa due miliardi per una infinita serie di lavori richiesti, senza formale deliberato, dall'amministrazione comunale che, oltretutto, non ha fornito alcuna motivazione del mancato pagamento delle forniture effettuate.

L'inefficienza del comune nella vicenda appare gravissima perché evidenzia un consapevole immobilismo ed una tacita soggezione ad interessi estranei all'amministrazione, con un conseguente ingentissimo danno economico.

Alla stessa ditta Savastano risulta, altresì, affidato il servizio per la pulizia dei locali della casa comunale, in virtù di un contratto stipulato con il sistema della licitazione privata nel 1983. Dal verbale di gara risulta che solo sei delle ditte invitate presentarono le offerte.

L'esame, in base al prezzo più conveniente, portò all'aggiudicazione della gara alla ditta «Superpul», che aveva richiesto un modesto canone mensile, laddove le ditta Savastano aveva offerto un canone di notevole importo. All'atto dell'aggiudicazione, la «Superpul» dichiarò di non poter più accettare, a seguito di una più approfondita analisi dei costi. Venne, quindi, indetto un secondo esperimento di gara, che ebbe esito negativo e ne seguì un terzo che vide aggiudicataria la ditta Savastano, con la quale il contratto venne stipulato per la durata di 3 anni, prorogabile per altri 3 anni. Alla scadenza, la giunta, con delibera del 16 maggio 1989, dava disdetta contrattuale, ma la ditta *de quo*, attesa l'inerzia dell'amministrazione per l'indizione di una nuova gara, continuava a svolgere il servizio, finché il 26 aprile 1990 l'ente deliberava un nuovo capitolato speciale, autorizzando, per una spesa annua di 144 milioni, l'espletamento della gara d'appalto mediante licitazione privata

e prorogando contestualmente il servizio della ditta Savastano, fino all'affidamento del servizio all'impresa aggiudicataria. Ancora una volta, però, l'amministrazione non adottava alcun provvedimento per indire la gara e veniva predisposto un ulteriore capitolato speciale per la spesa annua di 180 milioni, che autorizzava una ulteriore proroga del servizio alla ditta Savastano.

Analoga situazione risulta essersi verificata per il servizio di trasporto funebre, affidato alla ditta «Di Avino-Benevento» fin dal 1970. Di detta società fa parte Candido Savarese, legato da rapporti di affinità al noto pregiudicato Pasquale Galasso, esponente di spicco della organizzazione criminale denominata «Nuova Famiglia».

I servizi per la realizzazione di pozzi d'acqua potabile risultano invece affidati alla società «Edil 5 Cit», della quale fanno parte i cugini Citarella, legati da rapporti di parentela con Gennaro Citarella, altro primario esponente della «Nuova Famiglia», ucciso nel corso di un agguato camorristico nel dicembre del 1990. La stessa società si serviva, quale procacciatore d'affari, di Marcello Montagna, ritenuto uno dei più spietati killer della malavita locale. Sulla regolarità della gara per l'aggiudicazione di quest'ultimo servizio sta indagando l'autorità giudiziaria.

Gravi irregolarità sono emerse anche nella gestione dell'acquedotto che ha registrato una perdita di circa un miliardo di lire l'anno per bollette emesse e non riscosse.

Dagli accertamenti svolti è emerso che il comune, dal 1986, non ha più installato i contatori presso le nuove utenze, né ha proceduto alle relative, periodiche letture, determinando così un gravissimo danno economico per il servizio di fornitura acqua. Tant'è vero che, rapportando le singole fatture ad un consumo minimo dichiarato unilateralmente dal cittadino, è invalsa nella cittadinanza la consuetudine di richiedere una diminuzione del quantitativo occorrente al fabbisogno familiare, nella certezza che l'ente, poi non proceda ad alcun controllo.

Particolare è l'assegnazione del servizio di lettura dei contatori ad un unico dipendente, con la qualifica di bidello, a carico del quale emergono numerosi precedenti penali e che non risulta abbia mai espletato tale incarico a causa di continue prolungate assenze.

Gravi manchevolezze e colpevoli omissioni si riscontrano nel settore anagrafico, con particolare riferimento ai controlli sui trasferimenti di residenze anagrafiche, fittiziamente presentate da immigrati extracomunitari.

Favoritismi, irregolarità e rapporti di interesse con esponenti malavitosi hanno caratterizzato anche la vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito al liceo-ginnasio «G. B. Vico», ove è emerso che la ditta aggiudicataria della gara ha ceduto il contratto ad altra impresa partecipante. All'adozione dell'atto deliberativo della giunta concernente la citata cessione hanno partecipato Celotto Raffaele, già sindaco ed all'epoca assessore, destinatario di ordine di custodia cautelare ex art. 416-*bis* del codice penale, nonché Barba Ciro, già assessore, nei cui confronti gravano diverse pendenze giudiziarie per delitti contro la persona e la P.A., figlio del noto pregiudicato Barba Giuseppe.

Anche nel settore urbanistico-edilizio risulta penetrante la manovra della malavita organizzata, tesa a gestire, tramite propri appartenenti infiltrati nell'amministrazione, le ingenti masse di denaro affluite a seguito del terremoto del 1980, destinate a lavori per opere pubbliche.

L'instabilità delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo, le innumerevoli condanne, i rinvii a giudizio, gli avvisi di garanzia e le indagini ancora in corso hanno coinvolto la quasi totalità degli amministratori, sono sintomatici di una palese gestione della cosa pubblica nettamente in contrasto con i canoni di legalità, buon andamento ed imparzialità che debbono guidare l'operato degli organi elettivi.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati emerge inconfutabilmente lo stato di grave condizionamento in cui versa il consiglio comunale di Nocera Inferiore, la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi delle locali organizzazioni criminali. Inoltre, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse compromettono le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali ed ingenerano diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini, con grave pericolo di turbative dell'ordine pubblico.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato, mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Nocera Inferiore, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata, che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Salerno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore con relazione n. 12B.1.209/Gab. del 18 marzo 1993.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Quindici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Quindici (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 18 dicembre 1988, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Avellino;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Quindici, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Quindici per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quindici (Avellino) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Carmine Laudato, magistrato in quiescenza;

dott. Alberto Francini, vice questore aggiunto;

dott. Raffaele Cannizzaro, consigliere di prefettura.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quindici (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 18 dicembre 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero, il prefetto di Avellino, con rapporto del 27 marzo 1993 ha evidenziato, anche sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti presso il predetto ente dal collegio degli ispettori, che risultano collegamenti diretti ed indiretti di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di Quindici.

Le risultanze emerse dalla indagine disposta dal prefetto di Avellino, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, hanno messo in luce una forma di costante condizionamento operato dalla criminalità locale, nei vari settori della vita politica ed amministrativa dell'ente.

La grave situazione di deterioramento dell'amministrazione comunale di Quindici ha già dato luogo alla rimozione dalla carica, per gravi motivi di ordine pubblico, dei consiglieri comunali Aniello Scafuro ed Augusto Donnarumma.

L'inquinamento degli organi e dell'attività amministrativa dell'ente è evidenziato dagli stretti rapporti di parentela esistenti tra il sindaco del comune, Carmine Graziano ed elementi della malavita locale.

Il sig. Carmine Graziano è, infatti, fratello del pluripregiudicato Antonio Graziano, rimasto vittima di un agguato camorristico nel 1991 e di Rodolfo Graziano, anch'egli pluripregiudicato.

Il sindaco del comune di Quindici, Carmine Graziano, risultava, inoltre, essere legato da vincoli di parentela con il defunto Graziano Pasquale Raffaele, anch'egli rimosso a suo tempo dalla carica di sindaco di Quindici, per gravi motivi di ordine pubblico, e con altri pluripregiudicati e latitanti.

Inoltre, non solo numerosi altri amministratori comunali risultano legati da vincoli di parentela e di amicizia alla famiglia Graziano ma anche la quasi prevalenza dei dipendenti comunali.

A delineare il quadro di inquinamento in cui versa l'amministrazione di Quindici concorre la gestione dell'attività amministrativa dell'ente, il quale ricorre per l'affidamento dei lavori e della fornitura di beni esclusivamente alla licitazione privata e alla trattativa privata, cui partecipa nella quasi totalità dei casi una sola impresa. Da parte degli altri imprenditori, come risulta dagli accertamenti degli organi competenti, sussistono delle «remore» ad intromettersi in ambienti che vedono coinvolte le faide delle famiglie «Cava» e «Graziano».

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani, sin dall'anno 1980, risulta poi essere stato affidato dall'amministrazione comunale a persone appartenenti, o molto vicine, alla famiglia Graziano, o a prestanomi di essa.

Ulteriori conferme della esistenza di inquinamenti da parte della criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione di Quindici emergono dalla individuazione dell'area turistico-ricettiva del piano regolatore generale del comune, che, nel 1988, ha subito un ridimensionamento da 40 000 mq a 18 000 mq dei quali 5 000 mq interessano terreni agricoli di proprietà della famiglia «Graziano».

Emblematico poi dello stato di degrado della vita politica amministrativa del comune è la circostanza che l'attuale sindaco, sig. Carmine Graziano, per motivi legati alla tutela della propria incolumità, è stato notato spesso indossare un giubbotto antiproiettile.

Inoltre, il sindaco Carmine Graziano, sempre per evitare pericoli per sé e per i familiari, vive nel comune di Lauro, frequentando con scarsa assiduità gli uffici comunali, i cui dipendenti per il disbrigo di affari di ufficio sono costretti a recarsi presso la sua abitazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Quindici, la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Quindici, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Avellino, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Quindici, con la citata relazione.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrono le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A2314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Partanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Partanna (Trapani), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Trapani;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell amministrazione comunale di Partanna nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Partanna, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta dell'8 aprile 1993, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Partanna (Trapani) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Rosario Scalabrino, dirigente superiore di ragioneria;
dott. Raffaele Chiarello, vice prefetto ispettore aggiunto;
dott.ssa Carmela Crea, direttore di sezione.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

GATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Partanna (Trapani), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità orgnaizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Trapani, con relazione in data 20 marzo 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi indizi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente locale, a causa dei condizionamenti derivanti dalle infiltrazioni dirette e indirette della criminalità organizzata all'interno dello stesso, emerse a seguito di recenti indagini, condotte dai competenti organi, sulla mafia della Valle del Belice.

Il comune di Partanna risulta caratterizzato da un sistema di immobilismo politico-amministrativo, particolarmente legato alla presenza per oltre un trentennio degli stessi rappresentanti nella carica di sindaco e in quella di vice sindaco. È significativo, altesì, che all'ex sindaco, sig. Vincenzino Culicchia, che ha ricoperto detta carica salvo brevi interruzioni, dal 1962 al 16 giugno 1992, allorché si è dimesso prima da sindaco e successivamente da consigliere comunale a seguito di gravi vicende giudiziarie per associazione mafiosa, omicidio e corruzione continuata in concorso, sia subentrato un suo uomo di fiducia che per lo stesso trentennio è stato vice sindaco.

Detta circostanza palesa il permanere dell'influenza esercitata sull'attività dell'ente locale anche tramite altri assessori, consiglieri e impiegati assunti e sistemati nei gangli dell'organizzazione comunale.

Elemento di collegamento tra l'amministazione comunale e la criminalità organizzata è Rosario Cascio, imprenditore, personaggio legato alle cosche della Valle del Belice, il quale si è aggiudicato numerosi appalti di importo plurimiliardario, direttamente o indirettamente tramite imprese a lui facenti capo.

I più rilevanti sono gli appalti relativi ai lavori di normalizzazione e di approvvigionamento della rete idrica dell'abitato, finanziati per lire dieci miliardi, quelli relativi alla realizzazione della rete fognante e degli impianti di depurazione delle acque reflue, finanziati per lire otto miliardi, nonché quelli relativi ai lavori di costruzione della sede degli uffici giudiziari, finanziati per lire tre miliardi e quattrocento milioni.

Il Cascio è stato fino a poco tempo addietro un personaggio di spicco a Partanna, sia per le sue amicizie con gli amministratori comunali, -- e segnatamente, con l'ex sindaco , sia, soprattutto, per i rapporti di affari che lo legavano a Francesco Accardo, esponente della omonima, famiglia mafiosa, con cui era in società in alcune attività economiche. Lo stesso Cascio è stato arrestato il 17 febbraio 1992, in esecuzione di un'ordinanza di custodia emessa dal G.I.P. di Palermo per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al controllo delle attività economiche e dei finanziamenti pubblici in ambito regionale.

Se anche la penetrazione nel campo degli appalti pubblici delle imprese del Cascio risulta favorita dall'uso di sistemi intimidatori nei confronti di altre imprese, ruolo determinante assume sempre la decisione dell'amministrazione, che, nell'escludere illegittimamente altre imprese, si appalesa infiltrata e condizionata da forze estranee, alle quali si piega.

A delineare ulteriormente il quadro di inquinamento in cui versa l'amministrazione di Partanna concorre l'esistenza di procedimenti e pregiudizi penali per vari reati contro la pubblica amministrazione a carico di Antonino Passalacqua, attuale sindaco, e di numerosi altri assessori e consiglieri.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge inconfutabilmente l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento dei fini contrastanti con l'interesse pubblico.

Anche lo stato dell'ordine pubblico appare gravemente pregiudicato come testimoniano gli episodi sopra citati e la sfiducia della popolazione nelle istituzioni e nelle leggi.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Partanna (Trapani).

Il prefetto di Trapani ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Partanna con la citata relazione.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrono le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Partanna (Trapani), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 7 aprile 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mondragone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mondragone (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Renato Mastrocinque, dal dottor Ferdinando Amoruso e dal dott. Salvatore Sibilio;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1991 con il quale il dott. Mario Troisi è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto in sostituzione del dott. Renato Mastrocinque;

Considerato che il dott. Salvatore Sibilio non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 1993;

Decreta:

Il dott. ing. Andrea Leopardo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mondragone (Caserta) in sostituzione del dott. Salvatore Sibilio.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A2316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Misterbianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Enrico La Pira, dal dott. Pietro Lisi e dal dott. Gaetano Infantino.

Considerato che il dott. Gaetano Infantino non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 1993;

Decreta:

Il dott. Salvatore Raciti è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Misterbianco (Catania) in sostituzione del dott. Gaetano Infantino.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A2317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pagani (Salerno) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Francesco Sperti, dal dott. Eugenio Soldà e dal dott. Francesco Greco;

Considerato che il dott. Francesco Sperti non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 1993;

Decreta:

Il dott. Pasquale De Lorenzo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pagani (Salerno) in sostituzione del dottor Francesco Sperti.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A2318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Niscemi (Caltanissetta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Carmelo Spampinato, dal dottor Francesco Milazzo e dal dott. Carmelo Fontana;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1992 con il quale il dott. Francesco Milazzo è stato sostituito dal dott. Ernesto Bianca;

Considerato che il dott. Carmelo Spampinato non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1993;

Decreta:

Il dott. Rosario Di Bartolo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi (Caltanissetta) in sostituzione del dott. Carmelo Spampinato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A2319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gela (Caltanissetta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Angelo Campanile, dal dott. Vittorio Amalfitano e dal dott. Vito Cusumano;

Considerato che il dott. Angelo Campanile non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1993;

Decreta:

Il dott. Carmelo Spampinato è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gela (Caltanissetta) in sostituzione del dott. Angelo Campanile.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A2320

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1993

Costituzione e composizione del Consiglio nazionale della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 50, concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile,

Viste, inoltre, le designazioni dei rappresentanti dell'A.N C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

Visti gli ordini di servizio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, numeri 1 e 2, rispettivamente in data 27 aprile 1992 e 22 maggio 1992, relativi alla costituzione ed al funzionamento della Segreteria generale di coordinamento, quale organo di supporto all'attività del capo del Dipartimento della protezione civile,

Ritenuto, pertanto, che le attività documentali e di supporto al capo del Dipartimento - Segretario del Consiglio nazionale della protezione civile, debbano essere svolte dalla predetta Segreteria generale di coordinamento,

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile,

Decreta:

Art 1.

È costituito il Consiglio nazionale della protezione civile, composto come segue.

Ministro per il coordinamento della protezione civile - presidente,

Ministro dell'interno - componente ovvero il suo delegato,

Ministro della difesa - componente ovvero il suo delegato,

Ministro della sanità - componente ovvero il suo delegato,

Ministro dei trasporti - componente ovvero il suo delegato;

Ministro delle poste e delle telecomunicazioni - componente ovvero il suo delegato;

Ministro dell'ambiente - componente ovvero il suo delegato,

Ministro per i beni culturali e ambientali - componente ovvero il suo delegato,

Ministro dell'agricoltura e delle foreste - componente ovvero il suo delegato;

Ministro dei lavori pubblici - componente ovvero il suo delegato,

Ministro della marina mercantile - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale Valle d'Aosta - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale della Lombardia - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale del Piemonte - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale del Veneto - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale della Liguria - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale della Toscana - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale dell'Abruzzo - componente ovvero il suo delegato,

presidente della giunta regionale del Molise - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale dell'Umbria - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale delle Marche - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale del Lazio - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale della Campania - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale della Basilicata - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale della Puglia - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale della Calabria - componente ovvero il suo delegato;

presidente della giunta regionale della Sicilia - componente ovvero il suo delegato,

presidente della giunta regionale della Sardegna - componente ovvero il suo delegato;

presidente della provincia autonoma di Trento - componente ovvero il suo delegato;

presidente della provincia autonoma di Bolzano - componente ovvero il suo delegato;

ing. Saverio Acito, presidente sezione regionale A.N.C.I. - Basilicata, in rappresentanza dell'A.N.C.I. - componente;

dott. Elio Donno, consigliere prov. Lecce, in rappresentanza dell'U.P.I. - componente;

sig. Massimo Brunini, presidente delegazione U.N.C.E.M. Umbria, in rappresentanza dell'U.N.C.E.M. - componente;

presidente nazionale della Croce rossa italiana - componente;

presidente del comitato di volontariato di protezione civile - componente;

prefetto Capriulo dott. Giuseppe, esperto in materia di protezione civile - componente;

Pepe avv. Vincenzo, esperto in materia di protezione civile - componente;

Canova dott. Roberto, esperto in materia di protezione civile - componente;

contrammiraglio (CP) Gallerano Piero, esperto in materia di protezione civile - componente;

Giampaolino dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti, esperto in materia di protezione civile - componente.

Art. 2.

Il capo del Dipartimento della protezione civile, segretario del Consiglio nazionale della protezione civile, si avvale, per lo svolgimento delle attività documentali e di supporto, della Segreteria generale di coordinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
FACCHIANO

93A2364

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 marzo 1993.

Definizione dei tipi di manette da utilizzare nelle traduzioni e nei trasferimenti di persone in stato di fermo, di arresto o comunque detenute.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 12 dicembre 1992, n. 492, concernente «disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti»;

Visto l'art. 2, comma 6, di tale legge, che demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei tipi di manette modulari multiple da adoperarsi nelle traduzioni collettive;

Considerato che la legge 12 dicembre 1992, n. 492, si ispira all'esigenza di evitare inutili disagi ai traducendi, in modo da contemperare l'esigenza della sicurezza con quella del rispetto della dignità;

Decretano:

Art. 1.

Le manette modulari multiple da utilizzare nelle traduzioni collettive sono costituite da:

a) manette di metallo leggero, in sostituzione dei ferri attualmente in uso, con caratteristiche analoghe a quelle in dotazione alle forze di polizia per le traduzioni individuali, provviste di sistema per l'aggancio al cavo principale;

b) cavo principale di acciaio, in sostituzione della catena, ricoperto di plastica o gomma, suddiviso in tratte, ciascuna non inferiore a ottanta centimetri, raccordate mediante apposito sistema;

c) cavi terminali con anelli agganciabili, mediante sistema di sicurezza, al cavo principale.

Art. 2.

La sostituzione degli attuali sistemi di sicurezza in uso per le traduzioni collettive avverrà, anche gradualmente, non appena saranno reperibili sul mercato tipi di manette modulari multiple rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 1 e sarà realizzato il relativo approvvigionamento secondo le modalità di acquisto prevedute dalle norme vigenti.

Roma, 18 marzo 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro della difesa
ANDÒ

93A2365

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 marzo 1993.

Determinazione delle tariffe e del rimborso spese relative al riconoscimento da parte del Ministero della sanità dell'idoneità degli stabilimenti, delle navi officina, degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso che producono e commercializzano prodotti della pesca.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Ritenuto necessario stabilire le tariffe per il rilascio da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di idoneità agli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso che producono e commercializzano prodotti della pesca destinati al consumo umano;

Ritenuto altresì necessario stabilire le modalità per il rimborso da parte delle imprese delle spese relative alle verifiche eventualmente effettuate dal Ministero della sanità;

Decreta.

Art. 1.

1. Per il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, deve essere pagata al Ministero della sanità la tariffa di L. 1 000.000.

Art 2

1. Le spese da porre a carico delle imprese interessate, relativamente agli accertamenti ispettivi eventualmente effettuati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, sono calcolate in base alle disposizioni sulle indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

Art. 3.

1 Le somme di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere versate a cura dei soggetti interessati su appositi conti correnti postali da vincolare a capitoli di entrata del bilancio dello Stato

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

93A2287

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 1993.

Approvazione degli schemi di domanda, di scheda meccanografica e relative istruzioni per la nomina a componente delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 30, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per la riqualificazione e la nomina dei componenti delle commissioni tributarie;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede la formazione di elenchi, relativamente ad ogni commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di giudice nelle commissioni tributarie regionali e provinciali;

Visto l'art. 43 del predetto decreto legislativo, che concerne i procedimenti di nomina dei primi componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali;

Ritenuto che gli articoli 9, comma 5, e 43, comma 2, del decreto legislativo medesimo dispongono che con decreto del Ministro delle finanze sono fissati il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'annesso schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui agli articoli 9 e 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

È altresì approvata la scheda meccanografica, corredata dalle relative istruzioni, da allegare alla domanda di cui al comma 1.

Art. 2.

Coloro che intendono ricoprire l'incarico di componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare la domanda di cui all'art. 1, comma 1, in carta da bollo in plico aperto presso l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria residenza; la predetta intendenza di finanza ne attesta la ricezione apponendo il timbro a calendario e rilasciando all'interessato ricevuta di presentazione.

Art. 3.

La domanda di cui all'art. 1, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, deve essere corredata:

a) della scheda meccanografica indicata nell'art. 1, comma 2, in duplice esemplare, di cui una in bollo, compilata in ogni sua parte secondo le relative istruzioni pubblicate unitamente al presente decreto;

b) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, debitamente bollati ai sensi della tariffa allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ovvero, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in bollo, che ne attesti il possesso.

Art. 4.

La scheda meccanografica di cui all'art. 1, comma 2, si compone di quattro sezioni.

Nella sezione *A* vanno indicati il codice fiscale e gli altri dati identificativi del richiedente.

Nella sezione *B* va indicato l'eventuale periodo di espletamento degli incarichi presso le commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e le richieste di conferma negli incarichi medesimi.

Nella sezione *C* vanno indicati l'appartenenza alle categorie professionali individuate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e gli eventuali titoli accademici e di studio posseduti.

La sezione *D* contiene l'elencazione delle commissioni e delle funzioni da richiedersi in ordine di preferenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1. PREMESSA.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha apportato rilevanti modifiche all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

In particolare le commissioni tributarie provinciali e regionali devono essere costituite da componenti che assicurino un accentuato grado di professionalità rispetto al passato.

Le disposizioni che regolano la specifica materia sono contenute negli articoli 9 e 43 del menzionato decreto legislativo n. 545/1992, concernenti, rispettivamente, le nomine dei nuovi componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali ed il passaggio a queste ultime dei componenti delle commissioni tributarie di primo, di secondo grado e centrale.

L'art. 43 stabilisce che i componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado sono nominati a domanda componenti delle commissioni provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Per le nomine dei nuovi giudici tributari lo stesso articolo che i componenti della commissione tributaria centrale hanno precedenza rispetto a tutti i componenti delle commissioni di primo e di secondo grado con conferma del grado, della funzione e dell'incarico dai primi rivestiti presso la commissione tributaria centrale.

I posti disponibili devono essere assegnati, con conferma del grado, della funzione e dell'incarico, ai componenti delle commissioni di primo e secondo grado aventi sede nella regione ove vengono istituite le commissioni provinciali e regionali.

I posti ulteriormente disponibili devono essere attribuiti a coloro i quali presentano l'apposita domanda di seguito illustrata nel rispetto del procedimento previsto dall'art. 9 del più volte citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

Si precisa che le precedenze spettanti ai componenti delle commissioni di primo, secondo grado e centrale vanno determinate, ai fini dell'attribuzione degli incarichi, sulla base delle tabelle *E* ed *F* allegate al decreto legislativo medesimo, che riguardano rispettivamente i punteggi relativi ai titoli di servizio, accademici o di studio e quelli connessi ai servizi prestati nelle commissioni tributarie.

Va infine ricordato che l'art. 43 ha riconosciuto ai componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con una anzianità di servizio senza demerito di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, di essere nominati rispettivamente vice presidenti delle commissioni provinciali e vice presidenti delle commissioni regionali. Tali nomine devono essere conferite con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *F*, nei limiti dei posti disponibili dopo l'attribuzione con conferma degli incarichi, dei gradi e delle funzioni ai presidenti, ai presidenti di sezione e ai vice presidenti delle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972.

2. MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto del Ministro delle finanze coloro che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali devono presentare apposita istanza redatta in carta da bollo ed in conformità allo schema allegato al decreto medesimo.

La domanda in plico aperto va depositata mediante consegna all'intendenza di finanza nella cui provincia il richiedente ha la propria residenza. L'intendenza di finanza attesta la consegna rilasciando ricevuta di deposito.

Nell'istanza, oltre all'appartenenza ad una delle categorie elencate negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, occorre indicare il codice fiscale, i propri dati anagrafici, i requisiti generali di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo e specificare gli eventuali titoli di servizio, professionali ed accademici, nonché quelli di carriera posseduti in base alle tabelle *E* ed *F*.

Inoltre, gli interessati devono dichiarare, ciascuno a seconda della propria posizione, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto legislativo; pertanto i componenti, i quali chiedono la conferma nell'incarico, devono fare riferimento all'art. 8 nei limiti in cui lo stesso è richiamato dal successivo art. 43, mentre i nuovi richiedenti devono fare riferimento al solo art. 8.

Oltre a tali dati, gli interessati devono menzionare la commissione tributaria provinciale o regionale nella quale intendono essere confermati o nominati, nonchè quelle prescelte in via subordinata con le rispettive funzioni e in ordine di preferenza.

Coloro che sono nelle condizioni di cui all'art. 43, comma 4, ultima parte (componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado) devono dichiarare di volersi avvalere di detta disposizione ai fini del conferimento dell'incarico nella commissione tributaria provinciale o regionale prescelta.

La firma in calce alla domanda — come quella posta in calce alla scheda — deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda devono essere allegati:

a) la scheda meccanografica in duplice esemplare;

b) i documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti i titoli professionali e gli altri requisiti cui viene attribuito un punteggio in base alle tabelle *E* ed *F* allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992;

c) in alternativa ai documenti di cui alla precedente lettera *b)*, un unica dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale devono essere specificati i titoli medesimi.

La documentazione di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* deve essere prodotta in bollo.

L'art. 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ha stabilito alcune priorità in base alle quali vengono compilati gli elenchi relativi alla conferma e o al conferimento dell'incarico.

Negli elenchi, distinti per commissioni, hanno precedenza assoluta i componenti della commissione tributaria centrale, i quali vengono confermati, con priorità rispetto agli altri, nella funzione già ricoperta.

Pertanto, un presidente di sezione della commissione tributaria centrale sarà confermato quale presidente di sezione della commissione tributaria regionale o provinciale prescelta secondo l'ordine di preferenza indicato nella scheda.

Seguono negli elenchi gli attuali componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado per i quali la conferma pura e semplice dell'incarico già ricoperto attribuisce la precedenza su tutti gli altri.

Qualora i posti attribuiti agli attuali componenti delle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972 non fossero sufficienti, in quanto occupati per effetto delle procedure sopra evidenziate, i componenti medesimi avranno precedenza, nel rispetto del grado e della funzione e nell'ordine prescelto nella scheda meccanografica, su tutti i nuovi richiedenti.

Vengono successivamente collocati coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 43, comma 4, ultima parte del già citato decreto legislativo n. 545 del 1992, abbiano prodotto istanza intesa ad ottenere l'incarico di vicepresidente.

Di seguito vanno collocati negli elenchi coloro i quali anteriormente alla prima costituzione del Consiglio di presidenza, continuano ad essere nominati secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in base alla disposizione contenuta nell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Per i componenti delle commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale che intendono essere confermati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali non si applicano nè l'incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del più volte citato decreto legislativo, nè il requisito dell'età di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo medesimo.

Infine, sono inseriti, in distinti elenchi, i nuovi richiedenti che hanno dichiarato la loro disponibilità secondo il procedimento previsto nell'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 545.

Schema di domanda per l'inserimento negli elenchi
di cui agli articoli 9 e 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Al Ministro delle finanze - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Galleria Regina Margherita, 10 - 00184 ROMA

OGGETTO: Domanda di nomina a componente della commissione tributaria.. di ....

Il sottoscritto ....
codice fiscale .... nato a ....
(provincia o Stato estero) .... il ....
e residente a .... via o piazza ....
n. .... c.a.p. ...., tel. ....
munito del diploma di ...., svolgente
l'attività di ....
dal..., componente della commissione
tributaria di .... grado di .... dal .... attualmente
con funzioni di ....
dal ...., chiede di:

essere confermato nel grado, nella funzione e nell'incarico presso la commissione tributaria ....
di ....

ovvero

essere nominato secondo l'ordine di preferenza indicato nell'allegata scheda,

oppure, in caso di prima nomina

essere nominato presso la commissione tributaria...
.... di .... con le funzioni
di... e, in subordine,
in base all'ordine delle preferenze indicate nell'allegata scheda.

A tale fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) di non aver superato il settantaduesimo anno di età (salvo la deroga di cui all'art. 43, comma 1);

e) di avere idoneità fisica e psichica;

f) di avere la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria richiesta (ovvero di impegnarsi ad assumerla ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

g) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8, come richiamato dall'art. 43; oppure di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8;

h) di possedere i seguenti titoli professionali:

1) ....;
2) ....;
3) ....;
4) ....

Data, ...

Firma autenticata

....

Allegati n. .... documenti.

MINISTERO DELLE FINANZE

SCHEDA MECCANOGRAFICA

BOLLO

Spazio Riservato all'Ufficio

A DATI IDENTIFICATIVI Codice Fiscale [ ]

Cognome [ ] Nome [ ]

Nato il [ ] [ ] [ ] a [ ] Prov. [ ]

Residente a [ ] Prov. [ ]

Via/Piazza [ ] C.A.P. [ ]

B INCARICHI E FUNZIONI RICOPERTI PRESSO LE COMMISSIONI DI I GRADO, DI II GRADO E CENTRALE

Il sottoscritto dichiara di aver prestato servizio nelle Commissioni Tributarie svolgendo le funzioni indicate

FUNZIONE	PUNTEGGIO I GRADO	PUNTEGGIO II GRADO	PUNTEGGIO CENTRALE	FUNZIONE	PUNTEGGIO I GRADO	PUNTEGGIO II GRADO	PUNTEGGIO CENTRALE
Presidente di commissione	[ ]	[ ]	[ ]	Vicepresidente	[ ]	[ ]	
Presidente di sezione	[ ]	[ ]	[ ]	Membro	[ ]	[ ]	[ ]

TOTALE [ ]

Il sottoscritto attualmente svolge la funzione di [ ] presso la Commissione Tributaria di [ ] grado di [ ]

(o presso la Commissione Tributaria Centrale [ ]) e chiede conferma ([SI], [NO]) ai sensi dell'art. 43, comma 4, prima parte del decreto legislativo 545/92.

Il sottoscritto chiede di avvalersi del disposto dell'ultima parte dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 545/92 relativamente alla Commissione Provinciale [ ] / Regionale [ ] di [ ]

C CATEGORIE PROFESSIONALI E TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di seguito indicati e che i punteggi ad essi relativi sono veritieri. Per la compilazione si rinvia alle apposite istruzioni

REQUISITI

☐ a) [ ] ☐ a_1) [ ] ☐ b) [ ] ☐ c) [ ] ☐ d) [ ] ☐ d_1) [ ]

☐ d_2) [ ] ☐ e) [ ] ☐ f) [ ] ☐ g) [ ] ☐ h) [ ] ☐ i) [ ]

☐ l) [ ] ☐ m) [ ] ☐ n) [ ] ☐ o) [ ] ☐ p) ☐ q)

TITOLI

☐ 1) [2] ☐ 2) [1,50] ☐ 3) [1] ☐ 4) [2] TOTALE [ ]

D COMMISSIONI REGIONALI

	A	B	C	D		A	B	C	D
001 Torino	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	012 Ancona	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
002 Aosta	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	013 Roma	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
003 Milano	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	014 L'Aquila	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
004 Venezia	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	015 Campobasso	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
005 Trieste	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	016 Napoli	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
006 Trento	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	017 Bari	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
007 Bolzano	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	018 Potenza	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
008 Genova	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	019 Catanzaro	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
009 Bologna	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	020 Palermo	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
010 Firenze	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	021 Cagliari	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
011 Perugia	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]					

A= Presidente di Commissione B=Presidente di Sezione C=Vice Presidente di Sezione D=Membro

(continua)

D (continua) COMMISSIONI PROVINCIALI

	A	B	C	D
022 Alessandria				
023 Asti				
024 Biella				
025 Cuneo				
026 Novara				
027 Torino				
028 Verbania				
029 Vercelli				
030 Aosta				
031 Bergamo				
032 Brescia				
033 Como				
034 Cremona				
035 Lecco				
036 Lodi				
037 Mantova				
038 Milano				
039 Pavia				
040 Sondrio				
041 Varese				
042 Belluno				
043 Padova				
044 Rovigo				
045 Treviso				
046 Venezia				
047 Verona				
048 Vicenza				
049 Gorizia				
050 Pordenone				
051 Trieste				
052 Udine				
053 Trento				
054 Bolzano				
055 Genova				
056 Imperia				
057 La Spezia				
058 Savona				
059 Bologna				
060 Ferrara				
061 Forlì				
062 Modena				
063 Parma				
064 Piacenza				
065 Ravenna				
066 R. Emilia				
067 Rimini				
068 Arezzo				
069 Firenze				
070 Grosseto				
071 Livorno				
072 Lucca				
073 M. Carrara				
074 Pisa				
075 Pistoia				
076 Prato				
077 Siena				
078 Perugia				
079 Terni				
080 Ancona				
081 Ascoli Piceno				
082 Macerata				
083 Pesaro				
084 Frosinone				
085 Latina				
086 Rieti				
087 Roma				
088 Viterbo				
089 Chieti				
090 L'Aquila				
091 Pescara				
092 Teramo				
093 Campobasso				
094 Isernia				
095 Avellino				
096 Benevento				
097 Caserta				
098 Napoli				
099 Salerno				
100 Bari				
101 Brindisi				
102 Foggia				
103 Lecce				
104 Taranto				
105 Matera				
106 Potenza				
107 Catanzaro				
108 Cosenza				
109 Crotone				
110 R. Calabria				
111 Vibo Valentia				
112 Agrigento				
113 Caltanissetta				
114 Catania				
115 Enna				
116 Messina				
117 Palermo				
118 Ragusa				
119 Siracusa				
120 Trapani				
121 Cagliari				
122 Nuoro				
123 Oristano				
124 Sassari				

A=Presidente di Commissione B=Presidente di Sezione C=Vice Presidente di Sezione D=Membro

DATA ____________________ FIRMA ____________________

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI

1. Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie

a) TITOLI DI SERVIZIO

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Magistrato ordinario o equiparato	di tribunale	0,50
	d'appello	1
	di cassazione	1,50
	di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2
	uditore giudiziario	0,25
Attività professionali	ragioniere e perito commerciale	0,25
	notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile	0,50
Docenze	ricercatore	0,50
	professore associato	1
	professore ordinario o straordinario	1,50
	insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado	0,25
	insegnante incaricato o con contratto in università	0,50
	assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,25
Dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	in qualifica inferiore a primo dirigente	0,25
	in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore	1
	in qualifica di dirigente generale	1,50
	con incarico di ispettore tributario centrale	1,50
Attività alla dipendenza di terzi		0,25
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali		0,50

b) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO

Dottorato di ricerca o libera docenza	2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado «in materie giuridiche ed economiche» ed in «ragioneria e tecnica»	1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado	1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore o di dottore commercialista	2

Criteri di valutazione e punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie

		Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di 1° grado	componente	1
	vice presidente	1,50
	presidente di sezione	2
	presidente di commissione	3
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di 2° grado	componente	1,25
	vice presidente	2
	presidente di sezione	2,50
	presidente di commissione	3,50
Servizio prestato nella commissione tributaria centrale	componente	3
	presidente di sezione	4
	presidente della commissione	5

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Alla domanda, pena l'esclusione dagli elenchi di cui agli articoli 9 e 43 del decreto legislativo n. 545/1992, deve essere allegata una scheda in duplice esemplare, di cui una in bollo.

Per esigenze dei processi elaborativi, tale scheda potrà essere ritagliata direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* nella quale è pubblicato il relativo decreto oppure fotocopiata su entrambe le facciate di un unico foglio (cioè fronte-retro).

La scheda, si compone di quattro sezioni.

Viene allegata, per agevolare la compilazione della scheda, un apposita tabella riepilogativa dei punteggi.

Nella sezione *A)* devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati identificativi del richiedente.

Nella sezione *B)* devono essere indicati gli incarichi ricoperti nelle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonché il punteggio corrispondente ai periodi di permanenza negli incarichi, seguendo le indicazioni contenute nella tabella riepilogativa dei punteggi.

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al periodo di servizio presso le commissioni tributarie di primo, secondo grado e centrale, si precisa quanto segue:

1) il periodo superiore a sei mesi deve essere computato in misura pari ad un anno;

2) il periodo non superiore a sei mesi non deve essere calcolato;

3) più periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate identiche funzioni si cumulano;

4) più periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene attribuito alle funzioni di più lunga durata; in caso di uguaglianza dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione più elevata.

Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di cui ai numeri che precedono, occorrerà sommare i giorni di servizio prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotonderà ad un mese.

In riferimento alle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) si forniscono i seguenti esempi:

a) colui il quale ha svolto le funzioni di membro della commissione di primo grado di Milano per due anni e tre mesi e successivamente quello di membro di commissione tributaria di primo grado di Varese per quattro anni e quattro mesi dovrà assumere come periodo di servizio effettivamente prestato sei anni più sette mesi e quindi, sette anni;

b) colui il quale abbia svolto le funzioni di membro di commissione tributaria per due anni e tre mesi e successivamente quella di vice presidente di sezione per quattro anni e quattro mesi, si considera avere espletato un periodo di due anni come membro e di cinque anni come vice presidente.

L'interessato indicherà, inoltre, l'incarico ricoperto alla data di presentazione della domanda, barrando la casella di conferma o meno del grado, delle funzioni e dell'incarico; coloro i quali si trovano nella situazione prevista dall'art. 43, comma 4, ultima parte del decreto n. 545/1992, se intendono avvalersi delle disposizioni ivi previste, devono barrare la relativa casella.

Per conferma s intende la richiesta di voler rivestire la medesima funzione già svolta nella commissione dello stesso grado nella cui circoscrizione aveva sede la commissione soppressa.

Nella sezione *C)* i richiedenti barreranno le caselle relative a ciascuna categoria professionale di appartenenza di seguito indicata, specificando nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita tabella riepilogativa:

a) magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari in servizio o a riposo;

a1) avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

b) dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente che hanno prestato servizio per lameno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree (1);

c) dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni di cui almeno due in qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altre equipollenti (1);

d) ufficiali a riposo della Guardia di finanza con qualifica corrispondente a quella inferiore a primo dirigente (2);

d1) ufficiali a riposo della Guardia di finanza con qualifica corrispondente a quella di primo dirigente o dirigente superiore (2);

d2) ufficiali a riposo della Guardia di finanza con qualifica equivalente a quella di dirigente generale (2);

e) docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado e ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

f) ispettori del servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

g) notai;

h) coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

i) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori dei conti;

l) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

m) coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualità di ragionieri e periti commerciali hanno svolto, per almeno dieci anni, in qualità di lavoratori subordinati, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili (3);

n) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

o) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni l'attività di insegnamento;

p) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

q) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

(1) Ai fini delle lettere *b)* e *c)* vengono considerate equipollenti le lauree in: scienze politiche, scienze economico-marketing, sociologia, scienza economica e bancaria, scienze economiche e sociali, scienze bancarie e assicurative, discipline economiche e sociali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e mercati valutari, scienze coloniali, scienza dell'amministrazione, economia politica, economia aziendale.

(2) Per dette categorie il punteggio è riferibile solo ai periodi di effettivo servizio.

(3) Deve trattarsi di rapporto di lavoro subordinato svolto contro prestazione predeterminata asseverato dal datore di lavoro e risultante dalla correlativa situazione contributivo-previdenziale. Detta asseverazione deve risultare da apposita documentazione in bollo ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda.

Il punteggio complessivamente derivante dallo svolgimento di più attività rientranti nella stessa categoria evidenziate nelle precedenti lettere da *a)* ad *o)* va ragguagliato al periodo di servizio o di professione.

Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato più attività rientranti nella stessa categoria, alla quale corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti alla qualifica di più lunga durata.

Pertanto nel caso in cui un primo dirigente abbia prestato servizio in tale qualifica per tre anni, otto mesi e venti giorni e nella qualifica immediatamente inferiore un servizio di tre anni, quattro mesi e dieci giorni lo stesso indicherà in corrispondenza della lettera *a)* della sezione *C)* della scheda il punteggio di 5,75.

A tal fine si riporta il seguente schema esemplificativo:

Qualifiche	Periodo di servizio
Primo dirigente	3 anni, 8 mesi e 20 giorni
Inferiore a primo dirigente	3 anni, 4 mesi e 10 giorni

Calcolo del punteggio:

Primo dirigente:

3 anni . . . . 3 punti

6 mesi e 1 giorno . . . . 1 punto

2 mesi e 19 giorni . . . . resto 1

Inferiore primo dirigente:

3 anni . . . . 0,75 punti

4 mesi e 10 giorni . . . . resto 2

Resti = Resto 1 + Resto 2 = 2 mesi e 19 giorni + 4 mesi e 10 giorni = 6 mesi e 29 giorni = 1 punto da primo dirigente.

Punteggio totale = 3 + 1 + 0,75 + 1 = 5,75.

Si precisa che i resti costituiti da giorni danno luogo a punteggio solo se la loro somma è pari a 30 ovvero a un multiplo di 30.

Nella stessa sezione *C* vanno indicati, barrando la relativa casella, i titoli accademici o di studio indicati nel seguente ordine e in corrispondenza delle lettere relative:

1) dottorato di ricerca o libera docenza;

2) abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado «in materie giuridiche ed economiche» e in «ragioneria e tecnica»;

3) abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado;

4) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista.

Per quanto riguarda detti titoli accademici e di servizio il relativo punteggio è attribuibile in misura fissa ed è indipendente dal decorso del tempo.

Nella sezione *D* della scheda sono specificate, con riferimento alle commissioni tributarie regionali e provinciali, le città in cui le stesse hanno sede.

In corrispondenza delle città sono collocate apposite colonne contraddistinte con le lettere da *A* a *D* nelle quali il richiedente in stretta progressione numerica esprimerà le preferenze in ordine alle funzioni (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice) cui aspira.

Resta inteso che compilando la sezione *B*, avente ad oggetto la conferma nell'incarico già rivestito presso la commissione tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 otobre 1972, n. 636, il richiedente avrà posto nell'ordine di preferenza come primo incarico richiesto quello del quale chiede conferma.

Al fine di chiarire ulteriormente le modalità di compilazione di detta sezione si fornisce il seguente esempio: un componente, vicepresidente di sezione pesso la commissione tributaria di primo grado di Milano, chiede di essere confermato, nella stessa funzione, presso la commissione tributaria provinciale di Milano e, in subordine, chiede di essere nominato presidente presso la commissione provinciale di Varese o nella stessa funzione presso quella di Como. Ancor più in subordine chiede la nomina a presidente della commissione provinciale di Prato e quale quarta richiesta di svolgere la funzione di giudice della commissione regionale di Milano.

In tal caso, il richiedente dopo aver compilato la parte della sezione *B* per la conferma richiesta in via prioritaria, cioè come vicepresidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Milano, indicherà in corrispondenza delle commissioni e delle rispettive caselle A, B, C, D — riferite queste ultime agli incarichi prescelti — i numeri 2 per Varese, 3 per Como, 4 per Prato e 5 per Milano.

In proposito occorre far presente che, il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle commissioni da lui stesso prescelte e indicate in ordine di preferenza nella domanda, decade dalla possibilità di essere nominato in funzioni ed incarichi indicati in subordine.

La firma apposta in calce alla scheda deve essere autenticata in uno solo dei due esemplari.

93A2300

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli veneti (Co.P.A.V.) di Bojon di Campolongo Maggiore - Soc. coop. a r.l.», in Bojon di Campolongo Maggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 febbraio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli veneti (Co.P.A.V.) di Bojon di Campolongo Maggiore - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bojon di Campolongo Maggiore (Venezia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli veneti (Co.P.A.V.) di Bojon di Campolongo Maggiore - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bojon di Campolongo Maggiore (Venezia), in liquidazione, costituita per rogito notaio Arrigo Mioni, repertorio n. 14071 in data 19 maggio 1947, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gabriele Giambruno, residente in via Vicenza, 72, Jesolo (Venezia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A2325

DECRETO 2 aprile 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola San Giovanni Battista di Sordiglio S.c. a r.l.», in Casina, frazione Sordiglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 17 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola San Giovanni Battista di Sordiglio S.c. a r.l.», con sede in Casina, frazione Sordiglio (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola San Giovanni Battista di Sordiglio S.c. a r.l.», con sede in Casina, frazione Sordiglio (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Beccari in data 5 gennaio 1976, repertorio n. 2877, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Oriello Gilioli, residente in via Mazzi, 33, Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A2326

DECRETO 2 aprile 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista a r.l. «Centro elettronico cooperativo (Celcoop)» già «Centro elettronico cooperativo», in Ravenna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 16 febbraio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa mista a r.l. «Centro elettronico cooperativo (Celcoop)» già «Centro elettronico cooperativo», con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista a r.l. «Centro elettronico cooperativo (Celcoop)» già «Centro elettronico cooperativo», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Alberto Raponi in data 10 dicembre 1969, repertorio n. 28018, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, i signori:

Sabadini avv. Riccardo, residente in via Carducci, 50, Ravenna;

Campajola Ghirardini rag. Umberto, residente in via IX Febbraio, 6, Ravenna;

Docci geom. Giorgio, residente in via Montecoronaro, 21, Covignano di Rimini (Forlì),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A2327

DECRETO 5 aprile 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Mongolfiera Graphic Video Press - Soc. coop. a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 30 giugno 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Mongolfiera Graphic Video Press - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Mongolfiera Graphic Video Press - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Fantini Gianfranco, repertorio n. 14146, in data 29 marzo 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Roberto Picone, residente in via Cartoleria, 6, Bologna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2328

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 16 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 16 aprile 1993

Dollaro USA	1537,11
ECU	1864,05
Marco tedesco	956,81
Franco francese	283,08
Lira sterlina	2362,54
Fiorino olandese	851,49
Franco belga	46,49
Peseta spagnola	13,234
Corona danese	249,15
Lira irlandese	2335,02
Dracma greca	7,019
Escudo portoghese	10,311
Dollaro canadese	1220,12
Yen giapponese	13,627
Franco svizzero	1046,94
Scellino austriaco	135,99
Corona norvegese	225,76
Corona svedese	205,50
Marco finlandese	276,01
Dollaro australiano	1099,80

93A2367

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il dott. Salvatore Buono è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Monte Vulture», con sede in Rionero di Vulture (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 dicembre 1965 in sostituzione del rag. Paolo Fusco, dimissionario.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 la rag.ra Natalia Contin è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «L'Ancora - S.c.r.l.», con sede in Rovigo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 giugno 1992 in sostituzione del rag. Alessandro Vallese, dimissionario.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il rag. Marco Amato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Padova Ovest - S.r.l.», con sede in Selvazzano Dentro (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione della rag.ra Rita Maria Majorana, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1993 il dott. Giorgio Morelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro cooperativa «Nembo» a responsabilità limitata, con sede in Chioggia (Venezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 maggio 1992 in sostituzione del dott. Guido Zannone, dimissionario.

93A2306

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «La Povera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 28 aprile 1976, rep. 97725, reg. soc. 4767, tribunale di Latina, BUSC n. 1458/145659;

società cooperativa edilizia «La Quercia verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 11 dicembre 1976, rep. 21150, reg. soc. 4989, tribunale di Latina, BUSC n. 1495/148745;

società cooperativa edilizia «Leonessa» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 12 gennaio 1971, rep. 23043, reg. soc. 2790, tribunale di Latina, BUSC n. 958/113444;

società cooperativa edilizia «Cada Fiorita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 7 giugno 1974, rep. 71270, reg. soc. 4072, tribunale di Latina, BUSC n. 1286/132695;

società cooperativa edilizia «Augustea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Bizzarri in data 23 novembre 1963, rep. 30020, reg. soc. 68/64, tribunale di Latina, BUSC n. 1197/125251;

società cooperativa edilizia «L'Orangerie» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito Di Macco in data 25 luglio 1969, rep. 57166, reg. soc. 2425, tribunale di Latina, BUSC n. 847/109065;

società cooperativa edilizia «Maggiolino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 30 ottobre 1970, rep. 20958, reg. soc. 2688, tribunale di Latina, BUSC n. 921/112427;

società cooperativa edilizia «Habitat - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 3 ottobre 1972, rep. 8118, reg. soc. 3302, tribunale di Latina, BUSC n. 1129/121756;

società cooperativa edilizia «S. Erasmo» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 10 aprile 1948, rep. 17455, reg. soc. 361, tribunale di Latina, BUSC n. 364/20643;

società cooperativa edilizia «V.A.R.C. (Villaggio agenti e rappresentanti di commercio) a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 5 novembre 1975, rep. 15316, reg. soc. 2474, tribunale di Viterbo, BUSC n. 999/142192;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. Santa Chiara» con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 7 maggio 1973, rep. 20360, reg. soc. 2101, tribunale di Viterbo, BUSC n. 870/126239;

società cooperativa edilizia «Capranica 78 cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Capranica (Viterbo), costituita per rogito Califano (coadiutore del dott. Nastasi) in data 2 dicembre 1978, rep. 9309, reg. soc. 3079, tribunale di Viterbo, BUSC n. 1174/163520;

società cooperativa edilizia «Madonna della Cava - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 29 giugno 1979, rep. 11130, reg. soc. 98/79, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 1222/169964.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Roccacaramanico zoo coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in S. Eufemia Maiella (Pescara), costituita per rogito Misurale in data 28 marzo 1976, rep. 447, reg. soc. 2916, tribunale di Pescara;

società cooperativa agricola «Consorzio provinciale zootecnico e lattiero-caseario - Società coop. a r.l.», con sede in Sedico (Belluno), costituita per rogito Osnato in data 13 marzo 1974, rep. 78, reg. soc. 2067, tribunale di Belluno;

società cooperativa agricola «Sviluppo agricolo La Rossa» a responsabilità limitata, con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 10 marzo 1978, rep. 44227, reg. soc. 2724, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola «Capalbiese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capalbio (Grosseto), costituita per rogito Casali De Rosa in data 23 giugno 1981, rep. 123379, reg. soc. 3667, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola «Cooperativa Albegna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccalbegna (Grosseto), costituita per rogito Ciampolini in data 4 giugno 1973, rep. 1350, reg. soc. 2004, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Soranese a responsabilità limitata», con sede in Sorano (Grosseto), costituita per rogito Di Stefano in data 4 marzo 1964, rep. 749, reg. soc. 1228, tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola «Com.A.C. (Commissionaria agricola del Chianti) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze), costituita per rogito Salani in data 8 settembre 1977, rep. 11346, reg. soc. 26183, tribunale di Firenze;

società cooperativa agricola «Co.S.T.A. Etruria-Prato - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 23 maggio 1979, rep. 10402, reg. soc. 5949, tribunale di Prato;

società cooperativa agricola «Co.S.T.A. Etruria-Arezzo - Coordinamento + servizi trasformazione agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Milloni in data 31 maggio 1979, rep. 12735, reg. soc. 4314, tribunale di Arezzo;

società cooperativa agricola «Molini del popolo della Chiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foiano della Chiana (Arezzo), costituita per rogito Gonnelli in data 19 ottobre 1952, rep. 12129, reg. soc. 854, tribunale di Arezzo.

93A2307

MINISTERO DELLA SANITÀ

Divieto di produzione e di vendita di una confezione irregolare della specialità medicinale FORANE

Con provvedimento in data 14 aprile 1993, il Ministero della sanità ha ordinato alla società Abbott S.p.a., di Campoverde di Aprilia, di sospendere immediatamente la produzione e la vendita di una confezione della specialità medicinale «FORANE» contenente un «dispositivo travasatore di sicurezza» denominato «Security Lock», nonché di ritirare da magazzini e depositi all'ingrosso i quantitativi del prodotto ivi giacenti e di regolarizzarne, entro quindici giorni, il confezionamento e l'etichettatura.

La predetta confezione, che risulta venduta dalla società Abbott a prezzo maggiorato, non è stata autorizzata dal Ministero della sanità e presenta sul confezionamento esterno diciture difformi da quelle dell'etichetta approvata.

Si richiama all'attenzione degli enti interessati che il medicinale «FORANE» deve essere venduto agli ospedali con lo sconto minimo del 50% sul prezzo stabilito dal CIP (attualmente ridotto del 4,5 per cento per effetto del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100).

I flaconi di FORANE 100 ml in possesso degli ospedali e delle case di cura possono, comunque, essere utilizzati, in quanto il provvedimento non pone in discussione la qualità, l'efficacia e la sicurezza del medicinale.

93A2335

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante: «Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1993)

All'art. 3 del decreto-legge specificato in epigrafe, riportato alla pagina 6 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

al comma 1, dove è scritto: «1. In attuazione dell'articolo 2, *comma 3*, lettera *c), e dell'articolo 4* della legge 23 gennaio 1992, n. 32, ...», leggasi: «1. In attuazione dell'articolo 2, *comma 4*, lettera *c)*, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, ...»;

al comma 2, lettera *b)*, dove è scritto: «... all'articolo *76* del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, ...», leggasi: «... all'articolo *27* del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. ...».

Inoltre, nello stesso articolo, al comma 8, alla pagina 7, dove è scritto: «... nell'articolo *1*, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, ...», leggasi: «... nell'articolo *2*, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, ...».

93A2366

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
annuale	L.	**193.000**
semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 9 0 9 3 *

L. 1.300